



Vigevano, 3 Dicembre 2013

Circolare per la Clientela

Deducibilità delle perdite su crediti - Chiarimenti della C.M. 26/E/2013

QUADRO NORMATIVO

L'art. **33, co. 5, D.L. 22.6.2012, n. 83**, conv. con modif. dalla **L. 7.8.2012, n. 134**, ha modificato la disciplina della deducibilità delle **perdite** su **crediti** dal reddito d'impresa contenuta nell'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986.

In particolare, per quanto concerne la determinazione degli elementi certi e precisi, necessari ai fini della deducibilità della perdita su **crediti**, il nuovo co. 5 dell'art. 101 D.P.R. 917/1986 prevede ipotesi in presenza delle quali tali elementi possono considerarsi realizzati.

Si tratta di **perdite** relative a **crediti** di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento ovvero il cui diritto alla riscossione risulti prescritto.

Particolari disposizioni valgono per i **crediti** vantati nei confronti di debitori sottoposti ad accordi di ristrutturazione del debito e per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

La **C.M. 1.8.2013, n. 26/E**, oltre a fornire chiarimenti generali riguardanti il regime fiscale dei **crediti**, approfondisce in modo particolare le nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle **perdite** su **crediti**.

PERDITE su CREDITI - DEDUCIBILITA': l'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 stabilisce che le **perdite** su **crediti** sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è stato assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. La circolare ricorda innanzitutto che la disposizione in esame si rende applicabile solo in presenza di una perdita su **crediti** considerata "definitiva".

A tal fine, la "definitività" di una perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto od in parte, la partita creditoria.

RICORRENZA degli ELEMENTI CERTI e PRECISI: il generico riferimento alla ricorrenza degli elementi certi e precisi implica la necessità di ricorrere ad una valutazione caso per caso dell'idoneità di tali elementi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto dello specifico contesto in cui la stessa è maturata.

Sul punto la **C.M. 1.8.2013, n. 26/E** contiene alcune linee guida per individuare quando si è in presenza o meno di tali condizioni di deducibilità tenendo conto della precedente prassi e delle posizioni espresse dalla giurisprudenza.

La circolare distingue, in particolare, tra le **perdite** determinate tramite un processo valutativo interno e le **perdite** originatesi a seguito di un atto realizzativo.

Nel primo caso, il credito oggetto di riduzione di valore permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato (o, al limite, azzerato), nell'attivo dello suo Stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all'impresa.

Nel secondo caso, invece, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio che dai libri e registri dell'impresa.

Perdite su crediti derivanti da processo valutativo

Criterio generale La definitività della perdita può essere verificata solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.

Esempi di elementi di prova ai fini della deducibilità della perdita:

- decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore, ovvero in caso di denuncia di furto d'identità da parte del debitore ex art. 494, c.p. o nell'ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell'art. 49, c.c.
- documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva.

Perdite su crediti derivanti da atti realizzativi



Criterio generale Nelle ipotesi di:

- **cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica, del creditore;**
- **transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso;**
- **atto di rinuncia al credito.**

La deducibilità della perdita su crediti deve essere valutata caso per caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito.

Requisiti di deducibilità I requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986 sono verificati quando:

1) il credito è ceduto a banche o ad altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto;

2) in caso di transazione con il debitore quando il creditore ed il debitore non sono parte dello stesso gruppo e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi);

3) in caso di rinuncia o remissione del debito qualora la perdita risulti inerente all'attività d'impresa (e non appaia quindi come una liberalità).

L'inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive.

Inoltre, nei casi 1) e 2) si ritengono verificate le condizioni di deducibilità di una perdita quando questa si presenta d'ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito, sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito, ecc.).

PERDITE di MODESTA ENTITA' - DEDUCIBILITA': la nuova formulazione dell'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, (operata dall'art. **33, co. 5, D.L. 83/2012**) prevede che gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso al ricorrere simultaneo delle seguenti condizioni:

- che il credito sia di modesta entità;
- che sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. **27**,

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

[Digitare il testo]

co. 10, D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. con modif. dalla **L. 28.1.2009, n. 2**, e non superiore a e 2.500 per le altre imprese.

Viene inoltre chiarito che gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

CREDITI di MODESTA ENTITA': uno dei dubbi relativi alla nuova formulazione dell'art. 101, D.P.R. 917/1986 riguardava il valore cui fare riferimento per verificare la soglia al di sotto della quale il credito è considerato di modesta entità.

Sul punto la **C.M. 1.8.2013, n. 26/E**, afferma che occorre fare riferimento al valore nominale del credito, prescindendo dunque da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale.

Laddove l'impresa sia subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi occorre, invece, fare riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito, essendo quest'ultimo il valore fiscalmente deducibile come perdita ai sensi dell'art. 106, co. 2, D.P.R. 917/1986.

La circolare scioglie inoltre un ulteriore dubbio relativo all'individuazione della modesta entità del credito nel caso in cui esistano più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto debitore.

A tale riguardo, viene chiarito che la verifica del limite quantitativo (Euro 2.500 o Euro 5.000 se l'impresa è di più rilevanti dimensioni) deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie.

Nella tabella ad inizio pagina sono riportati alcuni esempi tratti dalla circolare.

ESERCIZIO di DEDUZIONE della PERDITA: la C.M. 26/E/2013 chiarisce che il termine di 6 mesi previsto dalla norma per i **crediti** di modesta entità rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d'impresa solo nell'esercizio in cui è imputata a Conto economico, risultando in quel momento realizzato senza necessità di alcuna ulteriore dimostrazione il requisito dell'esistenza degli elementi certi e precisi.

PERDITE su CREDITI PRESCRITTI - DEDUCIBILITA': l'ulteriore previsione introdotta dal decreto dispone che gli elementi certi e precisi si assumono esistere, inoltre, nei casi di prescrizione del diritto di credito.

Tale previsione, secondo la circolare in commento, trova applicazione a prescindere dall'importo del credito prescritto e, dunque, sia con riferimento ai **crediti** di modesta entità (ossia quelli di importo non superiore a e 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a e 2.500 per le altre imprese) che per quelli diversi.

PROCEDURE CONCORSALE e ACCORDI di RISTRUTTURAZIONE: la seconda parte del co. 5 dell'art. 101. **D.P.R. 917/1986** ammette la deducibilità



della perdita su **crediti** qualora il debitore sia assoggettato a determinate procedure concorsuali, quali:

- il fallimento;
- la liquidazione coatta amministrativa;
- il concordato preventivo;
- l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

A queste ipotesi, le modifiche, introdotte dal **D.L. 83/2012**, hanno aggiunto quella relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati.

Ai fini della deducibilità della perdita, rileva quale momento iniziale la data della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Al riguardo la **C.M. 1.8.2013, n. 26/E**, ritiene che, una volta aperta la procedura, l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su **crediti** deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.

La circolare chiarisce inoltre che la disposizione dell'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986, è applicabile anche alle **perdite** su **crediti** verso debitori esteri.

Pertanto, nel caso in cui il debitore estero sia assoggettato a procedura concorsuale, al fine del riconoscimento della deducibilità della perdita sarà necessario verificare che la procedura del Paese di appartenenza sia assimilabile ad una delle procedure concorsuali elencate nell'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986.

A tale scopo è necessario dimostrare che la procedura estera presenti le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali tra le quali, prima fra tutte, l'esistenza dell'accertamento della situazione di illiquidità da parte di un'autorità giurisdizionale o amministrativa.

SOGGETTI IAS ADOPTER: per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli elementi certi e precisi sussistono, oltre che nei casi di modesta entità del credito e di prescrizione del diritto alla riscossione, anche in caso di cancellazione dei **crediti** dal bilancio operata in dipendenza degli eventi estintivi previsti dai parr. 17 e segg. dello Ias 39 (*derecognition* di un'attività finanziaria).

La circolare precisa che tale previsione normativa non comporta alcun effetto sui soggetti che adottano in bilancio i principi contabili domestici; per tali soggetti, infatti, la deducibilità delle **perdite** su **crediti** al verificarsi di un evento estintivo, con coerente cancellazione del credito dal bilancio, può attuarsi solo nelle ipotesi in cui si possano considerare soddisfatti i requisiti di certezza e precisione di cui all'art. 101, co. 5, D.P.R. 917/1986.